

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 315-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento*

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GUSSO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1979

Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze
di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), è stato costituito in ente autonomo denominato « Vasca nazionale per esperienze di architettura navale » con regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, e ha assunto l'attuale denominazione con regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 530, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Gli scopi dell'Istituto sono i seguenti:

compiere, promuovere e coordinare ricerche nel campo dell'architettura navale;

provvedere alla esecuzione di esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, della attività armatoriale o di privati in genere;

sovrintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;

raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;

stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con enti e associazioni italiani e stranieri che operano nel campo dell'architettura navale;

contribuire alla formazione e al perfezionamento del personale scientifico e tecnico;

curare pubblicazioni nella materia;

svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

L'Istituto è organo consultivo dello Stato ed opera in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle ricerche.

I proventi dell'Istituto derivano principalmente dall'attività di sperimentazione, di ricerca e di studio e in parte (per il 7 per cento circa attualmente) da contributi di amministrazioni statali.

Il primo impianto è stato costruito a Roma in località S. Paolo ed era costituito essenzialmente da un bacino rettilineo (metri 270x12x6), dai laboratori e da un edificio per uffici.

Dopo la fine dell'ultima guerra si è verificato, in campo internazionale, un continuo espandersi ed un costante perfezionamento sia sotto il profilo degli impianti sperimentali, variabili nelle forme, nelle dimensioni e nell'impostazione logica, sia sotto il profilo delle tecnologie di prova e di misura.

La vasca navale non è stata però in grado di seguire l'evolversi della situazione, anche perchè fin dal 1947 il bacino di S. Paolo si dimostrò irreparabilmente menomato nella sua efficienza per un cedimento avvenuto in corrispondenza della testata est.

Si pose perciò il problema della realizzazione di un nuovo Centro di sperimentazione con il duplice scopo di sostituire quello esistente, non più recuperabile, e di allineare i suoi impianti e le sue attrezzature al progresso che si stava verificando nel settore della sperimentazione su modello delle navi.

Nel frattempo peraltro la vasca navale di S. Paolo ha continuato ad effettuare le prove sperimentali richieste con sistemazioni di fortuna e con arrangiamenti e adattamenti degli impianti e del personale.

Finalmente, con legge 27 novembre 1960, n. 1519, è stato concesso un primo finanziamento di 5 miliardi e con legge 22 luglio 1971, n. 567, un secondo finanziamento di 4 miliardi, per la realizzazione di un nuovo Centro di idrodinamica, sempre a Roma, lungo la strada statale Pontina in prossimità del bivio con via Vallerano.

Con i fondi di cui al primo finanziamento di 5 miliardi sono state realizzate le seguenti opere:

costruzione di due bacini rettilinei, di cui il n. 1 delle dimensioni di 450x14x7 metri e il n. 2 delle dimensioni di 200x10x4 metri, e dei relativi edifici di contenimento;

costruzione dell'edificio laboratori di carpenteria, falegnameria, meccanica, lavorazione e preparazione dei modelli, saldatura, forgiatura, elettromeccanica, elettronica, foratura strumenti, verniciatura, fotografia e cinematografia;

allestimento parziale dei laboratori;

costruzione e allestimento della centrale per la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica e per il prelievo e la distribuzione dell'acqua.

Con i fondi relativi al secondo finanziamento di 4 miliardi si sarebbero dovuti completare gli impianti e le sistemazioni del nuovo Centro di idrodinamica secondo un programma minimo che potesse soddisfare le esigenze sperimentali della cantieristica navale.

Tuttavia i preventivi di spesa, formulati in via di massima nella fase preparatoria della legge n. 567 del 1971, risalivano al 1963, cioè a otto anni prima, e perciò, già al momento dell'approvazione della legge, appariva chiaro che il potere d'acquisto del secondo finanziamento di 4 miliardi non poteva consentire di realizzare interamente il programma predisposto appunto nel 1963.

A ciò si deve aggiungere l'ulteriore erosione dovuta ai fenomeni inflazionistici intervenuti nel periodo 1972-75, durante il quale si sono realizzate opere e sono stati installati impianti nell'ambito dell'importo disponibile.

In corso d'opera infine si è appalesata la necessità dell'esecuzione di lavori imprevisi, che ha comportato aumenti di costo, ed inoltre si è registrato, in campo internazionale, un notevole sviluppo delle tecnologie di prova su modello delle navi che hanno determinato pure un aggiornamento dei preventivi fatti in precedenza.

Nel 1974 il vecchio bacino di S. Paolo è stato dichiarato inagibile e l'Istituto ha trasferito le sue attività tecniche nel bacino n. 1 del nuovo centro, pur essendo questo solo parzialmente funzionante.

In sintesi, con il finanziamento del 1960 e con quello del 1971 lo stato di approntamento del Centro risulta il seguente:

Bacino n. 1: funzionante, ma carente di alcune importanti attrezzature.

Bacino n. 2: pronto, ma non utilizzabile perchè mancante della strumentazione di misura.

Canale di circolazione dell'acqua: pronto, ma non utilizzabile per mancanza della strumentazione di misura e delle attrezzature.

Stazione sul lago di Nemi: funzionante, ma con apparecchiature antiquate.

Laboratori: funzionanti, ma carenti di macchine operatrici e di attrezzature moderne.

Edificio uffici: esiste solo la struttura in cemento armato.

Centro di calcolo: pronto solo al 5 per cento.

Infrastrutture per l'organizzazione dei servizi e per gli ambienti di lavoro in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni: non operanti.

L'Istituto ha posto perciò il problema del completamento del nuovo Centro di idrodinamica distinguendo la spesa totale in quella occorrente per il completamento degli impianti costruiti e in quella occorrente alla realizzazione di un « vasca di manovra e tenuta in mare », dando priorità al problema del completamento del già fatto, rispetto al nuovo impianto programmato; ciò al fine di accelerare l'entrata in funzione degli impianti in atto, con il duplice beneficio di venire incontro alle necessità degli utenti e di utilizzare al più presto possibile le somme già investite.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Secondo un preventivo di massima del 1975, la spesa ritenuta necessaria per il completamento degli impianti realizzati ammonta a lire 4 miliardi così suddivisa:

	<i>milioni</i>
Opere di completamento dei locali bacini, dei laboratori e di sistemazione interna:	490
Potenziamento strumentale ed ammodernamento stazione sul lago di Nemi:	430
Attrezzature di prova e strumenti per carro n. 1, carro n. 2 e canale di circolazione:	1.110
Completamento della dotazione laboratori, centrale elettrica, allacciamenti ed arredamenti:	670
Centro di calcolo:	240
Revisione dei prezzi delle opere in atto:	340
Totale:	3.280
Spese per lavorazione, montaggi, costruzione di attrezzature fatte direttamente dall'Istituto:	392
Spese generali e oneri passivi:	328
Totale:	4.000

È evidente che l'intervenuta lievitazione dei costi e quella prevedibile fino a completamento del programma allora previsto comporta una spesa nell'ordine dei 10 miliardi.

Per realizzare la « vasca di manovra e tenuta in mare » occorre invece un importo di 11 miliardi, sempre secondo il preventivo del 1975, ma l'attuazione di questa opera viene per il momento accantonata.

* * *

L'8^a Commissione ha approvato, nella seduta del 6 dicembre 1977, il disegno di legge n. 934 che prevedeva appunto l'erogazione di un contributo di 4 miliardi con il quale l'INSEAN, pur non potendo attuare in modo completo il programma del 1975, veniva tuttavia messo in grado di svolgere in

modo adeguato la propria attività, anche se occorre ulteriori fondi per rendere perfettamente efficiente il Centro. La Camera dei deputati non ha però approvato tale disegno di legge prima della anticipata chiusura della VII legislatura.

Il Governo ha ora presentato, utilizzando la procedura di urgenza prevista dall'articolo 81 del Regolamento del Senato, il disegno di legge n. 315 nello stesso testo a suo tempo approvato, salvo ovviamente per quanto riguarda gli esercizi finanziari ai quali si riferiscono gli stanziamenti.

Il provvedimento prevede l'erogazione all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale di un contributo di 4 miliardi, di cui 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1979 e 2 miliardi nell'esercizio 1980, con il quale sarà possibile realizzare almeno parzialmente il programma indicato nel 1975, in attesa che sia possibile disporre di un ulteriore e definitivo finanziamento, comunque urgente ed indispensabile.

Si tratta perciò di un provvedimento parziale che comunque dovrebbe consentire all'INSEAN di svolgere in qualche modo, certo non come sarebbe necessario, la propria attività di ente sperimentale al servizio della progettazione dell'industria cantieristica e di enti di ricerca per l'ulteriore sviluppo dell'idrodinamica navale.

A quest'ultimo proposito è da ricordare che l'IRI, in applicazione della legge 5 maggio 1976, n. 259, riguardante « Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale », ha costituito il « Centro per gli studi di tecnica navale » — CETENA S.p.A. — al quale la FINCANTIERI partecipa, direttamente o attraverso società controllate, per il 75 per cento del capitale azionario, mentre l'INSEAN è presente con il 5 per cento.

A quanto risulta dal bilancio dell'esercizio 1979 della CETENA S.p.A. gli investimenti per la ricerca sono ammontati a oltre 7,5 miliardi ai quali l'INSEAN ha potuto peraltro partecipare in modo piuttosto marginale a causa appunto del mancato completamento dei suoi impianti.

Perciò l'intervento che viene disposto ora con il disegno di legge n. 315, si inserisce, pur nel modo parziale al quale si è accennato, nel più vasto programma di ricerca scientifica e tecnologica, per lo sviluppo del settore marittimo.

Va però ribadita la necessità che, anche per favorire una ancor più marcata presenza dell'INSEAN nel vasto programma della CETENA S.p.A., vengano rapidamente messe in moto le procedure per provvedere ad un finanziamento definitivo del completamento degli impianti del Centro.

In questa prospettiva la 8ª Commissione ha predisposto una diversa formulazione dell'articolo 1 tendente appunto ad evidenziare la necessità che il Governo predisponga, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un piano generale di sistemazione degli impianti e di definizione dell'ambito di attività dell'Istituto in modo che gli interventi futuri possano avvenire secondo un preciso programma.

Con l'articolo 2, che modifica alcune norme della precedente legge n. 567 del 1971, viene consentito di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi ed evitare oneri passivi.

In particolare con il secondo comma si eleva a 50 milioni il limite massimo dell'importo dei lavori per i quali il certificato di collaudo può essere rilasciato da un singolo collaudatore, così come previsto dal testo approvato nella precedente legislatura.

In verità non appaiono applicabili alla specificità del programma da attuarsi con questo disegno di legge le norme sul collaudo delle opere pubbliche previste dall'articolo 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, relative

alla accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali (da 10 a 150 milioni con il semplice rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori e perciò senza nomina di uno o più collaudatori).

Tuttavia sembra senz'altro opportuno elevare a 50 milioni il limite massimo per il quale il certificato di collaudo può essere rilasciato da un singolo collaudatore.

Appare anche giustificata l'elevazione, prevista dal quarto comma dell'articolo 2, dal 6,50 al 10 per cento del costo complessivo delle opere, degli impianti e dei beni strumentali, della quota spettante all'Istituto per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori e per oneri passivi in relazione al ritardo con cui il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'IVA, ed al conseguente costo della fidejussione che l'Istituto deve prestare.

Opportuno infine è il quarto comma dello stesso articolo 2 con il quale viene riconosciuta all'INSEAN la possibilità di eseguire direttamente la costruzione e il montaggio di attrezzature e strumenti per un importo complessivo non superiore a 400 milioni; viene così consentito all'Istituto di valorizzare l'esperienza fin qui acquisita, le capacità degli scienziati, dei tecnici e del personale dipendente utilizzando altresì le attrezzature ed i laboratori esistenti.

Il relatore, a nome dell'8ª Commissione, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte all'articolo 1.

GUSSO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

17 ottobre 1979

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole.

FOSSON

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma

Art. 1.

All'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è assegnato, per il completamento degli impianti esistenti o in via di costruzione del nuovo Centro di idrodinamica di Roma, un contributo complessivo di lire 4 miliardi, da stanziarsi sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, così ripartito negli esercizi 1979 e 1980:

esercizio finanziario 1979, lire 2.000 milioni;

esercizio finanziario 1980, lire 2.000 milioni.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo saranno erogati dal Ministero della marina mercantile sulla base degli atti di acquisto dei beni strumentali e degli stati di avanzamento dei lavori, debitamente documentati, in misura non superiore al 90 per cento dell'importo complessivo. Il rimanente 10 per cento sarà erogato in sede di liquidazione finale da effettuare sulla base dei certificati di collaudo o dei certificati di esecuzione a regola d'arte, redatti secondo le norme in vigore per l'Amministrazione della difesa, relativi alle opere, agli impianti ed ai beni strumentali.

Il certificato di collaudo dovrà essere rilasciato da una commissione nominata dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro della marina mercantile, oppure da un singolo collaudatore, nominato di concerto

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Contributi a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro di idrodinamica di Roma

Art. 1.

In attesa di un piano generale di sistemazione degli impianti e di definizione dell'ambito di attività dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — da predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — è assegnato all'Istituto medesimo, per avviare il completamento degli impianti esistenti o in via di costruzione del nuovo Centro di idrodinamica di Roma, un contributo di lire 4 miliardi, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1979 e 1980.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tra le suddette Amministrazioni, quando si tratta di lavori o forniture non eccedenti l'importo di lire 50.000.000.

La direzione dei lavori sarà affidata a funzionari scelti tra il personale tecnico dei Ministeri della difesa e della marina mercantile.

Per le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori e per gli oneri passivi, derivanti dall'applicazione della presente legge, è riconosciuta in ogni caso all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, a carico dei contributi previsti dall'articolo 1, una quota forfettaria pari al 10 per cento del costo complessivo delle opere, impianti e beni strumentali, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, da erogare sulla base degli atti di acquisto e degli stati di avanzamento dei lavori.

L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è autorizzato ad eseguire la costruzione ed il montaggio di attrezzature e strumenti, a carico dei contributi di cui all'articolo 1, per un importo complessivo, comprendente le spese di progettazione, assistenza e vigilanza dei lavori, non superiore a lire 400 milioni.

Il pagamento di tali somme sarà effettuato con le modalità indicate nei precedenti commi primo e secondo, dietro presentazione di fatture relative agli atti di acquisto ed alle spese di lavorazione.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 2.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980, si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi anzidetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.